

**12) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SISTRI****➤ ALLEGATO 1****UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA****Regolamento per la gestione dei rifiuti
e del Sistema Tracciabilità Rifiuti (SISTRI)****TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalla normativa vigente in materia, definisce gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge, i ruoli delle figure ivi previste, nonché le misure operative sulla gestione e trasmissione dei dati, in materia di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in seno all'Università degli Studi di Genova.
2. La corretta gestione dei rifiuti in Ateneo dovrà svolgersi in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dal manuale di Ateneo per la gestione dei rifiuti.
3. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli insediamenti dell'Ateneo.

Art. 2 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica a:
 - a) Rifiuti radioattivi, disciplinati dal D. lgs. 230/95, per i quali è necessario avvalersi del supporto dell'esperto qualificato dell'Università degli Studi di Genova, ad eccezione dei rifiuti radioattivi decaduti di cui all'art. 154, comma 2, del D. lgs. 230/95, che sono invece da considerarsi rifiuti speciali o speciali pericolosi, in relazione alla qualità, alla composizione e al processo produttivo che li ha originati e pertanto devono essere gestiti nel rispetto del codice e del presente regolamento;
 - b) Sostanze esplosive e bombole di gas tecnici in pressione;
 - c) Materiali contenenti amianto, provenienti dalle operazioni di bonifica degli edifici universitari, svolte da ditte autorizzate;
 - d) Rifiuti speciali derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e delle aree di pertinenza dell'Ateneo, la cui gestione è affidata alle ditte appaltatrici del relativo servizio.

Art. 3 - Definizioni

1. Con il termine "Codice dell'ambiente" (di seguito definito "Codice") si intende il D. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
2. Con il termine "D.M." si intende il Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 e s.m.i.



3. Con il termine "SISTRI" si intende il Sistema di controllo della Tracciabilità Rifiuti di cui all'articolo 188-ter del D. lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. lgs. n. 205 del 2010.
4. Con il termine "Rifiuti" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A, parte quarta, del Codice.
5. Con il termine "Gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il controllo di queste operazioni.
6. Con il termine "Raccolta" si intende l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
7. Con il termine "Raccolta differenziata" si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.
8. Con il termine "Deposito temporaneo" si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo quanto stabilito dalla lett. bb) dell'art. 183 del D. lgs. 152/2006.
9. Con il termine "Luogo di produzione" si intende uno o più edifici, tra loro collegati, all'interno di un'area universitaria delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti.
10. Con il termine "Struttura Universitaria" si intendono le Aree della Direzione Generale e le Strutture Fondamentali, così come individuate all'art. 4 dell'atto di Organizzazione Amministrativa e Tecnica dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.D.G. n. 1476 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.
11. Con il termine "Unità Locale" si intendono quelle unità costituenti articolazioni di una Struttura Universitaria, che siano centro di produzione autonoma e di stoccaggio dei rifiuti.
Ciascuna Unità Locale, in relazione alle dimensioni ed ai quantitativi di rifiuti prodotti, si deve dotare di idonea area denominata Deposito Temporaneo di Rifiuti, opportunamente segnalata, da utilizzare per lo stoccaggio temporaneo dei medesimi, alle condizioni riportate dall'art. 183, lettera bb) del Codice, tenendo conto anche degli aspetti di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, come previsto dalla normativa vigente.
12. Con il termine "Responsabile della Struttura Universitaria" si intende il Direttore di Dipartimento, il Direttore di Biblioteca, il Dirigente di Area, il Presidente/Direttore di Centro o il Preside di Scuola, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dall'atto di Organizzazione Amministrativa e Tecnica attualmente in vigore. Tale soggetto è il Responsabile di una o più Unità Locali a lui afferenti.
13. Con il termine "Responsabile dell'Unità Locale" s'intende il soggetto appartenente al personale docente, o tecnico amministrativo, responsabile della gestione delle attività e della verifica della corretta esecuzione di tutte le procedure relative al Deposito Temporaneo, dove vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'Unità Locale, come definita nel presente regolamento.
14. Con il termine "Produttore" si intende la persona responsabile di un processo la cui attività ha prodotto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che devono essere smaltiti.
Nelle strutture che svolgono attività didattica, di ricerca scientifica e di laboratorio, il Produttore si identifica con il Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL), ossia colui che individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e di ricerca di laboratorio, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 363 del 1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, oggi T.U. D.gls. 81/2008). Tale soggetto è responsabile dell'identificazione dello scarto, nella fase di raccolta in laboratorio, dell'etichettatura e dell'imballaggio, prima del successivo



conferimento al Deposito Temporaneo dei Rifiuti. Laddove il RADRL non fosse individuato o individuabile, la responsabilità della produzione del rifiuto speciale pericoloso e non pericoloso rimane in carico al Responsabile della Struttura.

15. Con il termine "Detentore" si intende il soggetto che detiene i rifiuti nel Deposito Temporaneo prima del conferimento alle ditte specializzate, incaricate del trasporto presso i siti di smaltimento. Tale soggetto si identifica nel Responsabile dell'Unità Locale e, dove non fosse individuato o individuabile, nel Responsabile della Struttura.
16. Con il termine "Referente dei rifiuti" si fa riferimento al personale in ruolo a tempo indeterminato docente o tecnico-amministrativo, individuato e nominato per iscritto dal Responsabile della Struttura, cui siano stati conferiti specifici compiti di collaborazione nell'ambito della gestione rifiuti. Detta figura, formata per lo svolgimento dell'incarico, opera sotto le direttive e la responsabilità del Responsabile della Struttura e/o del Responsabile dell'Unità Locale. L'incarico ha una durata non superiore a 5 anni e decade in caso di trasferimento ad altra Struttura. Tale figura, ai fini della gestione SISTRI, ricopre altresì il ruolo di Delegato dell'Unità Locale a cui afferisce, come specificato nella relativa definizione.
17. Con il termine "Operatore" si intende il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI, ovvero l'Università degli Studi di Genova.
18. Con il termine "Rappresentante legale dell'Operatore" si intende il Rettore, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Università degli Studi di Genova.
19. Con il termine "Dispositiva USB" si intende il dispositivo informatico per l'accesso in sicurezza al SISTRI su cui dovranno essere iscritte tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi.
20. Con il termine "Delegato", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. n. 52 del 18 febbraio 2011, si intende la persona fisica delegata all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI. Il Delegato è altresì il "Titolare della firma elettronica", al quale è attribuito il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB.
21. Con il termine "Titolare dell/i dispositivo/i USB" si intende l'Università degli Studi di Genova, in qualità di operatore obbligato ad aderire al SISTRI, nella persona del suo Legale Rappresentante. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. n. 52 del 18 febbraio 2011, i dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso.

TITOLO II – COMPITI E ATTRIBUZIONI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 4 – Compiti e attribuzioni del Rettore

1. Al Rettore spetta l'alta vigilanza sulle attività relative alla gestione dei rifiuti.
2. Al Rettore compete l'organizzazione, attraverso gli appositi uffici, delle attività formative e di aggiornamento in materia di gestione dei rifiuti, destinati ai Responsabili di Struttura ed ai Referenti Rifiuti.
3. Il Rettore, considerata la complessità organizzativa dell'Ateneo, pur detenendo la titolarità di tutti i dispositivi USB delle Unità Locali come definite in sede di iscrizione al sistema, conferisce ai Responsabili di Struttura la custodia dei medesimi per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 5 – Compiti e attribuzioni del Responsabile della Struttura

1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 4, comma 1, il Responsabile di Struttura svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, nell'ambito di competenza, di tutte le attività connesse alla gestione



dei rifiuti, risponde della corretta gestione e assicura l'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici sanciti dalla normativa vigente, in particolare:

- a) individua, predisporre e controlla il Deposito Temporaneo dei Rifiuti pericolosi, segnalato con apposito cartello, per ciascuna Unità Locale della propria Struttura;
- b) organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) adotta le procedure di gestione dei rifiuti nella Struttura di competenza, in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dal presente Regolamento e dal Manuale di Ateneo per la gestione dei rifiuti;
- d) forma ed informa tutto il personale afferente alla propria Struttura in relazione ai pericoli e alle procedure connesse alla gestione del rifiuto, avvalendosi della collaborazione del Produttore;
- e) sensibilizza il personale della propria Struttura affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani che dovranno essere conferiti alle varie isole ecologiche;
- f) si assicura della corretta compilazione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e, dopo averlo sottoscritto, della sua trasmissione, entro i termini di legge, agli organi territorialmente competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- g) provvede alla predisposizione dei formulari di identificazione dei rifiuti all'atto della consegna degli stessi ad una Ditta autorizzata al trasporto e/o allo smaltimento;
- h) cura la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- i) custodisce i dispositivi USB delle Unità Locali a lui afferenti
- j) individua e nomina uno o più Referenti dei rifiuti, che operano sotto le sue direttive, previa accettazione dell'incarico conferito;
- k) comunica al Servizio prevenzione e protezione ambiente ed adeguamento normativo dell'Ateneo i nominativi di cui al punto j);
- l) comunica al Servizio prevenzione e protezione ambiente ed adeguamento normativo qualsiasi variazione possa essere intervenuta nelle Unità Locali della propria Struttura o qualunque variazione relativa a modifiche dei dispositivi elettronici in dotazione.

Art. 6 – Compiti e attribuzioni del Responsabile dell'Unità Locale

1. Al Responsabile dell'Unità Locale spettano i seguenti compiti:

- a) la gestione del Deposito Temporaneo, dove vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'Unità Locale, avvalendosi, per l'esecuzione delle attività, della collaborazione del Referente dei rifiuti;
- b) la verifica della corretta esecuzione di tutte le procedure relative al Deposito Temporaneo operate dal Referente dei Rifiuti;
- c) la verifica della corretta tenuta dei registri di carico e scarico da parte del Referente dei rifiuti;
- d) l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalla normativa vigente.

Art. 7 – Compiti e attribuzioni del Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRI)

1. Al Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) classificare i rifiuti, identificandone i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, anche a mezzo della compilazione di specifiche schede;
- b) raccogliere, confezionare ed etichettare il rifiuto di laboratorio, in base alla tipologia, come previsto dalla normativa vigente in materia;



- e) conferire i rifiuti al Deposito Temporaneo, nel rispetto delle regole tecniche, avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell'Unità Locale e/o del Referente dei rifiuti.

Art. 8 – Compiti e attribuzioni del Referente dei Rifiuti

1. Al Referente dei Rifiuti, compete:

- a) il corretto utilizzo del locale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi;
- b) la compilazione del registro di carico e scarico;
- c) la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD);
- d) la comunicazione al responsabile dell'Unità Locale del raggiungimento dei quantitativi massimi;
- e) il coordinamento con il personale dell'impresa che effettua il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti.

2. In qualità di Delegato, al Referente dei Rifiuti è attribuito altresì il compito di inserire i dati nel sistema SISTRI, accedendo al dispositivo USB con le proprie credenziali e apponendo la propria firma elettronica.

3. Il Delegato risponde solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti e non della veridicità degli stessi, che sono invece imputabili al produttore.

4. In base alla complessità organizzativa dell'Unità Locale, oltre ai Referenti dei Rifiuti, possono figurare come Delegati:

- a) Il "Responsabile della Struttura Universitaria";
- b) Il "Responsabile dell'Unità Locale";
- c) Il "Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL)".

Il Responsabile della struttura svolge le funzioni di Delegato in caso di assenza o impedimento del Referente dei rifiuti e dei soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. Ciascun dispositivo può contenere, al massimo, i nominativi di tre Delegati, che sono titolari di firma elettronica.

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE AI FINI SISTRI E COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 9 – Costituzione e cessazione di Unità Locali

1. Le Strutture Universitarie, ai fini del SISTRI, possono essere articolate in una o più Unità Locali, ciascuna con un proprio Deposito Temporaneo ed un dispositivo USB associato.

2. Qualora in un edificio siano presenti più Strutture, produttrici di rifiuti pericolosi, e nell'impossibilità di avere ognuna il proprio Deposito Temporaneo, i rispettivi Responsabili devono congiuntamente individuare uno o più spazi, adeguati alla quantità complessiva di rifiuti da contenere, nonché alla modalità di gestione dei medesimi.

3. Nell'ipotesi di cui al punto precedente, i Responsabili possono altresì convenire per l'utilizzo di un unico dispositivo USB per le registrazioni ai fini SISTRI, associato all'indirizzo dell'edificio, accordandosi per la custodia del medesimo e individuando congiuntamente i Referenti Rifiuti/Delegati SISTRI, in numero non superiore a tre.

In assenza di un accordo in tal senso, ciascuna Struttura, pur utilizzando spazi comuni adibiti a Deposito Temporaneo, deve dotarsi di un dispositivo USB, nonché individuare i propri Referenti Rifiuti/Delegati SISTRI.



4. In caso di costituzione di nuove Unità Locali è necessario inoltrare richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla spedizione dei supporti USB richiesti alla Camera di Commercio territorialmente competente.

5. L'estinzione di una o più Unità Locali, per cessazione o confluenza in altre Unità Locali, deve essere comunicata per via informatica al SISTRI con conseguente restituzione del/i supporto/i USB in dotazione.

Art. 10 – Costi di smaltimento e contributi SISTRI

1. Le spese per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico delle Strutture di afferenza del Produttore.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 52 del 18 febbraio 2011, la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale. Tale contributo è versato annualmente alla scadenza fissata dal Ministero dell'Ambiente, è a carico di ciascuna Struttura per le proprie Unità Locali iscritte al sistema e si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio. L'ammontare del contributo è variabile, come disciplinato dallo stesso decreto, in funzione del numero dei dipendenti impiegati nella Struttura al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3 del presente Regolamento, l'ammontare del contributo annuale ai fini SISTRI, è calcolato sulla base della somma del numero dei dipendenti, impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente, delle Strutture che utilizzano il dispositivo USB in comune. La spesa del contributo annuale medesimo è da ripartirsi proporzionalmente, sulla base degli addetti afferenti alle Strutture interessate.

4. L'ammontare dei contributi per ciascuna Unità Locale e i relativi pagamenti vengono effettuati, per conto delle Strutture, in un unico versamento, dai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo, sulla base dei dati trasmessi dal Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente ed Adeguamento Normativo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Efficacia

1. Il presente Regolamento sostituisce la "Direttiva Interna per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e per l'attuazione del Sistema di controllo per la Tracciabilità Rifiuti (SISTRI)", pubblicata in data 17/2/2010.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di emanazione nell'Albo Web di Ateneo.